

ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” GUARDA VENETA

ENTE MORALE – ISTITUITO CON REGIO DECRETO 29 OTTOBRE 1931 N. 1540
I.P.A.B. – ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
SCUOLA MATERNA PARITARIA AUTORIZZATA CON DECRETO N. 488/4986 DEL
28.02.2001

VIA G. MATTEOTTI N. 122 – 45030 GUARDA VENETA – ROVIGO – (C.F. 80002150292) – TEL.
0425/98015

E-MAIL: ASILOGUARDAVENETA@GMAIL.COM

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 17 DEL 29.12.2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sancisce che il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento;

Richiamato, a tale riguardo, l'articolo 163 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce:

- al comma 1, che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il

31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio

provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al

netto del fondo pluriennale vincolato”;

- al comma 3, che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del

Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,

in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di

somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

- al comma 4, che “All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato”;
- al comma 5, che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

Ravvisata tuttavia la necessità, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, di provvedere immediatamente ad assegnare le risorse finanziarie necessarie a garantire con continuità la gestione delle attività;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 6 del 28/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui venne approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

- 1) di adottare fino all'approvazione del bilancio di previsione 2015, al fine di garantire con continuità la gestione delle attività nel rispetto, per quanto riguarda l'assunzione degli impegni, di quanto previsto dall'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in premessa citato, l'istituto dell'esercizio provvisorio previsto dal dall'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.